



**COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO**  
**(PROVINCIA DI AREZZO)**  
Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI**  
**CIMITERIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 033 DEL  
29/11/2002

ENTRATO IN VIGORE IL 14/12/2002

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONI:  
C.C. 004/2003, C.C. 053/2003, 47/2005, 3/2007, C.C. n. 36/2008 e n. 38/2009

INDICE:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, TIPOLOGIA DEI SERVIZI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI

ART. 3 - TARIFFE, CANONI, DIRITTI FISSI E DIRITTI DI SEGRETERIA

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA, DELLE CENERI E DEI RESTI MORTALI

CAPO I - OGGETTO E MODALITA'

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

ART. 5 - TRASFERIMENTO DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI FUORI IL TERRITORIO COMUNALE ED INGRESSO SALME, CENERI, RESTI MORTALI NEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO II - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI FISSI

ART. 6 - CRITERI GENERALI

TITOLO III - SERVIZIO DI CREMAZIONE

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

ART. 7 - MODALITA' DI GESTIONE

CAPO II - COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE

ART. 8 - CRITERI GENERALI

TITOLO IV - SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE, OPERE MURARIE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

CAPO I - OGGETTO E MODALITA'

ART. 9- TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

ART. 9BIS - MODALITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

CAPO II - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 10 - CRITERI GENERALI

TITOLO V - CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI, AREE PER CAPPELLE PRIVATE, RESTI MORTALI

CAPO I - OGGETTO E MODALITA'

ART. 11- TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI E DURATA DELLE STESSE

ART. 12 - RESTI MORTALI

CAPO II - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 13 - CRITERI GENERALI

TITOLO VI - CONCESSIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

CAPO I - OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 14- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

ART. 15 - MODALITA' DI GESTIONE

CAPO II - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 16 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO, RINNOVO E RECESSO

CAPO III - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CANONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 17 - CRITERI GENERALI

ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO E TERMINI

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 - DISCIPLINA DA APPLICARE NEL PERIODO TRANSITORIO E NORME DI CHIUSURA

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE, TIPOLOGIA DEI SERVIZI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi che vengono espletati nei cimiteri esistenti nel Comune che sono in numero di quattro e situati nelle seguenti località: Ortignano, Raggiolo, Badia Tega, S. Piero. Per la costruzione di nuovi cimiteri ovvero per l'ampliamento o la modificazione di quelli esistenti trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

2. I servizi che vengono espletati per le persone decedute e nei cimiteri sono i seguenti: tumulazione, inumazione, esumazioni ed estumulazioni, concessione di colombari, loculi ed aree per la realizzazione di cappelle, manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dei cimiteri, lampade votive.

#### **ART. 2 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI**

1. Con atto dell'organo competente vengono individuati gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri.

2. Gli orari di apertura e di chiusura possono variare per periodi dell'anno tenendo conto della stagione invernale ed estiva ovvero di ricorrenze religiose che facciano prevedere una maggiore affluenza.

3. Con l'atto di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'organo competente valuta se affidare a terzi l'adempimento dell'apertura e chiusura dei cimiteri ovvero la custodia degli stessi. I soggetti terzi possono essere anche persone volontarie che gratuitamente intendono fornire la propria opera. A tal fine qualunque soggetto può presentare domanda al Comune; spetterà all'organo competente per legge valutare se il soggetto sia idoneo a svolgere quelle mansioni. In assenza di soggetti terzi, l'adempimento dell'apertura e chiusura dei cimiteri e la custodia degli stessi viene svolta con personale dipendente dell'Ente Locale.

4. Salvo che non venga disposto diversamente con atto dell'organo competente, le funzioni di cui all'art. 52 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicato con D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.) sono svolte dal Responsabile del servizio competente individuato con le modalità disciplinate dal Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **ART. 3 - TARIFFE, CANONI, DIRITTI FISSI E DIRITTI DI SEGRETERIA**

1. Per l'espletamento dei servizi elencati al comma 2 del precedente articolo 1 e disciplinati nei successivi articoli, questo regolamento detta una disciplina generale per la determinazione delle tariffe, dei canoni e dei diritti di segreteria da applicare per la fruizione di tali servizi. Conseguentemente tali operazioni rimangono a carico del Comune quando esse si rendono necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1980 e ss.mm.ii..

2. Oltre alle tariffe sono riconosciuti al Comune i diritti di segreteria per il rilascio di concessioni cimiteriali ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, determinati con deliberazione dell'organo competente per legge utilizzando i medesimi criteri disciplinati nel presente regolamento per la determinazione delle tariffe di cui al successivo articolo 11.

3. Le tariffe, i canoni, i diritti fissi, i diritti di segreteria e quant'altro dovuto in base al presente regolamento vengono determinati annualmente con deliberazione dell'organo competente per legge tenendo conto dei criteri disciplinati con il presente regolamento.

## **TITOLO II**

### **SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA, DELLE CENERI E DEI RESTI MORTALI**

#### **CAPO I**

#### **OGGETTO E MODALITA'**

#### **ART. 4 - TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO**

1. Il presente Capo disciplina il servizio di trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali.

2. Il servizio non viene svolto dal Comune.

3. Nel caso di attivazione del servizio da parte del Comune, con apposito atto l'organo competente per legge può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato (Confraternite), esistenti nel territorio e giuridicamente riconosciute, per il trasporto di salme e ceneri e l'utilizzo di proprio mezzo (carro funebre). A tal fine, all'Associazione di volontariato verrà riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute da determinarsi nell'atto convenzionale. La convenzione potrà altresì avere ad oggetto esclusivamente l'utilizzo del mezzo funebre messo a disposizione dalla Confraternita in favore del Comune.

4. L'orario per il trasporto e la ricezione nei cimiteri comunali delle salme, delle ceneri e dei resti mortali viene stabilito con Provvedimento del Sindaco in base al periodo stagionale di svolgimento ed alle esigenze organizzative del servizio .

5. Sono percorsi consentiti le strade di collegamento.

6. Non sono consentite soste dei feretri ad eccezione della sosta nei luoghi di culto.

7. Quanto disposto dai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora sopravvengano eventi eccezionali ed imprevedibili.

#### **ART. 5 - TRASFERIMENTO DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI FUORI IL TERRITORIO COMUNALE ED INGRESSO SALME, CENERI, RESTI MORTALI NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e previa verifica nei cimiteri comunali della effettiva disponibilità della riserva di loculi e posti in terra che deve essere tenuta a disposizione per le salme dei residenti , è inoltre consentito l'ingresso di salme, ceneri e resti mortali nel territorio comunale provenienti da altri Comuni esclusivamente quando trattasi di deceduti fuori il Comune di Ortignano Raggiolo che siano nati in Ortignano Raggiolo, ovvero che abbiano parenti entro il primo grado o il coniuge già sepolti nei cimiteri del Comune di Ortignano Raggiolo.;

#### **CAPO II**

#### **CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI FISSI**

#### **ART. 6 - CRITERI GENERALI**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento, i diritti fissi che gli interessati sono tenuti a pagare al Comune per il trasporto della salma o delle ceneri sono i seguenti:

- a) diritto fisso per operazioni di ricevimento delle salme e delle ceneri per le tipologie di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990
  - b) diritto fisso per operazioni di trasferimento delle salme, dei resti mortali e delle ceneri per le tipologie di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990
  - c) diritto fisso per operazioni di ricevimento delle salme e delle ceneri per le tipologie di cui all'art. 5 del presente regolamento
  - d) diritto fisso per operazioni di ricevimento dei resti mortali per le tipologie di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. I diritti fissi sono determinati secondo i seguenti criteri:
- 2.1. per il ricevimento di cui ai precedenti punti a), c) e d) viene fissato un diritto fisso;
  - 2.2. per il ricevimento di cui ai precedenti punti c) e d) viene altresì determinato ulteriore diritto fisso, in considerazione del riconoscimento effettuato con il presente regolamento di ingresso nei cimiteri di questo Comune di tipologie ultronee rispetto a quelle previste dal D.P.R. n. 285/1990;
  - 2.3. per il trasporto di cui al precedente punto b) viene fissato un diritto fisso, tenendo conto che la sua entità deve essere superiore a quella prevista in caso di ricevimento di cui al punto a) in considerazione del maggior carico di lavoro per l'attività amministrativa propedeutica al trasferimento.

### **TITOLO III SERVIZIO DI CREMAZIONE**

#### **CAPO I DISCIPLINA GENERALE**

##### **ART. 7 – DIPOSIZIONI GENERALI**

1. Il servizio di cremazione viene svolto secondo le disposizioni del DPR 285/1990, in ottemperanza ai principi di cui alla Legge del 30 marzo 2001, n. 130 e della L.R.T. n. 29/2004 e del vigente Regolamento Comunale relativo alla cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

#### **CAPO II COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE**

##### **ART. 8 - CRITERI GENERALI**

1. Il Comune provvederà ad effettuare il servizio a proprie spese nel caso di defunti indigenti o in particolari situazioni familiari di bisogno economico, in vita residenti in Ortignano Raggiolo e che abbiano espresso con dichiarazione sottoscritta la loro volontà ad essere cremati.

2. La situazione di indigenza o di bisogno economico viene accertata dal Servizio sociale del Comune con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti. “

### **TITOLO IV SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE, OPERE MURARIE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

#### **CAPO I OGGETTO E MODALITA'**

##### **ART. 9- TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO**

1. Il presente Capo disciplina i servizi di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, di esecuzione di opere murarie, di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dei cimiteri del Comune.

2. Per esecuzione di opere murarie si intende le operazioni di apertura e chiusura dei loculi e colombari.

3. Per il servizio di inumazione, spetta ai dipendenti addetti ai cimiteri verificare di volta in volta preventivamente se l'escavazione può avvenire manualmente ovvero con l'utilizzo di mezzi meccanici.

4. I servizi vengono svolti prioritariamente in economia dal Comune avvalendosi di personale dipendente e di mezzi di proprietà o in dotazione del Comune.

5. Per quanto attiene ai servizi di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, esecuzione di opere murarie, solo nel caso in cui il Comune non fosse in grado di assicurare tali servizi in un determinato giorno per rottura dei mezzi ovvero per assenza di personale, il Comune provvede ad affidarli a ditte esterne rimettendo il costo ai soggetti interessati con i criteri e le modalità determinate al successivo articolo 10.

6. I lavori di collocazione di lapidi, cippi, monumenti, colonnine e simili non sono eseguite dal Comune e pertanto i soggetti interessati devono rivolgersi a ditte esterne. E' fatto obbligo ai soggetti interessati apporre a finitura del loculo o del colombario una lastra di marmo di colore bianco con caratteristiche e dimensioni determinate dall'ufficio tecnico comunale.

7. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi all'interno dei cimiteri, essi possono essere svolti in economia ovvero affidati a terzi secondo le procedure di scelta del contraente riconosciute dall'ordinamento.

#### **ART. 9 bis – MODALITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1- I rifiuti cimiteriali derivano da:

- a) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie dei feretri;
- b) attività di ordinaria gestione dei cimiteri.

2- I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono costituiti da resti metallici o lignei di cofani, avanzi di indumenti, imbottiture, altri materiali biodegradabili inseriti nei cofani, ornamenti, maniglie, simboli religiosi inseriti nelle casse.

Tali rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente con le necessarie precauzioni e con modalità da favorire il recupero dei resti metallici delle casse. In particolare, dopo la riesumazione ed estumulazione il rifiuto metallico deve essere disinfettato con prodotto idoneo ed essere immesso in apposito contenitore a perdere flessibile, a tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recante la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali trattati".

Al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, potrà essere effettuato in idonea area ben delimitata all'interno dell'area cimiteriale stessa. I rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori a perdere, con modalità tali da evitarne qualsiasi spandimento o dispersione e dovranno essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative ed a cura del Gestore del servizio.

3- I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1 si distinguono in:

- 1) terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti dai lavori di edilizia cimiteriale, tale tipologia di rifiuti possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati nel rispetto della normativa vigente presso ditte specializzate per il recupero o smaltimento di rifiuti inerti;

2) fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, vasi ed altri oggetti metallici e non metallici o di plastica derivanti dalla pulizia e dalla manutenzione ordinaria delle aree e dallo svuotamento dei cestini e di altri contenitori, tale tipologia di rifiuti saranno immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri oppure, in mancanza di spazio sufficiente, all'ingresso dei suddetti cimiteri .

## **CAPO II CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

### **ART. 10 - CRITERI GENERALI**

1. Per i servizi di apertura e chiusura del loculo, l'escavazione ed il riempimento delle fosse, la demolizione della volta e la successiva escavazione, con deliberazione dell'organo competente per legge sono fissate annualmente le tariffe da applicarsi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le tariffe relative al servizio di tumulazione sono determinate tenendo conto del costo dei mezzi usati e del personale impiegato;
- b) la tariffa relativa al servizio di tumulazione è calcolata sulla base della misura minima standard di un loculo comunale (cm. 0.80 x 0.80), nel caso di loculi di dimensione superiore, la tariffa base applicata per le opere di tumulazione si calcola in misura proporzionale alla grandezza del loculo stesso.
- c) per il servizio di escavazione e riempimento di fossa, la tariffa è unica e tiene conto del costo dei mezzi usati e del personale impiegato;
- d) per i servizi di demolizione di volta ed escavazione, la tariffa è unica e tiene conto del costo dei mezzi usati e del personale impiegato.

2. Nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, i costi per i servizi di inumazione ed esumazione ordinaria sono a carico del Comune. In tali casi la situazione di indigenza o di bisogno economico viene accertata dal Servizio sociale del Comune con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti.

## **TITOLO V CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI, AREE PER CAPPELLE PRIVATE, RESTI MORTALI**

### **CAPO I OGGETTO E MODALITA'**

#### **ART. 11- TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI E DURATA DELLE STESSE**

1. Con apposito contratto scritto, a titolo oneroso, viene concesso ai privati che ne facciano richiesta:

- a) loculi
- b) colombari
- c) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Le concessioni di loculi e colombari sono rilasciate per un periodo di anni trenta con eventuale possibilità di rinnovo a richiesta del concessionario o suo erede per un tempo complessivo massimo di anni sessanta e minimo di anni quindici. Nel caso in cui in uno dei cimiteri comunali si verifici una carenza di loculi disponibili per nuove tumulazioni, con provvedimento del Sindaco potrà essere stabilito il blocco del rinnovo delle concessioni nei loculi nei quali le salme siano tumulate da oltre trent'anni e pertanto sia possibile, nell'ambito della necessaria rotazione cimiteriale, un eventuale riutilizzo del loculo stesso. Sono consentiti rinnovi per periodi inferiori a

quindici anni o inferiori a trenta anni nel caso in cui il rinnovo riguardi concessioni di loculi dati in vita e per i quali alla scadenza della concessione non siano trascorsi i trenta anni di permanenza della salma all'interno del loculo stesso. Il rinnovo verrà comunque concesso alle tariffe in vigore al momento della richiesta e il costo della concessione sarà proporzionato alla durata della stessa.

3. Fatta salva la disponibilità dei posti che il Responsabile del servizio ovvero i dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti preventivamente ad accertare prima di comunicare la disponibilità ai soggetti richiedenti, è possibile per il coniuge superstite, genitori e/o figli del defunto fare domanda di concessione di loculi adiacenti a quelli ove sono tumulate le salme del congiunto, figlio o genitore deceduto .

4. E' consentito dare "in vita" in concessione i loculi per la medesima durata di cui al precedente comma 2. In tal senso, il contratto stipulato ha esecuzione con l'occupazione del loculo oggetto della concessione. A tal fine il concessionario, al momento della stipula del contratto, si obbliga ad accettare la regola che il tempo minimo di permanenza della salma nei loculi deve essere trentennale e soggetta quindi ad ulteriore periodo di rinnovo da determinarsi al momento dell'introduzione della salma e per coprire il periodo minimo di tumulazione (trent'anni). Qualora gli eredi del concessionario non accettino di provvedere affinché la permanenza della salma nel loculo oggetto di concessione sia per il tempo minimo di trent'anni, il Comune eserciterà il diritto di recesso dal contratto per giusta causa e nulla è restituito agli eredi per gli anni ricompresi nel contratto di concessione stipulato dal concessionario in vita e non utilizzati. In tal senso costituisce giusta causa di recesso la mancata accettazione da parte degli eredi dell'obbligo di permanenza della salma per il periodo minimo di trent'anni e la somma trattenuta dal Comune per il periodo di tempo inutilizzato ha titolo di multa penitenziale ex art. 1373 comma 3 del codice civile.

5. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private sono rilasciate per un periodo di anni novanta.

## **ART. 12 - RESTI MORTALI**

1. Nel loculo di un parente defunto è consentito collocare cassetine di zinco contenenti i resti mortali di altri congiunti, purchè siano poste a fianco o davanti al feretro tumulato.

## **CAPO II**

### **CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

#### **ART. 13 - CRITERI GENERALI**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento, le tariffe per la concessione dei loculi, aree per cappelle gentilizie o sepolcri private e sistemazione resti mortali vengono determinate secondo i seguenti criteri:

- a) per i loculi:
  1. la tariffa è maggiore per i loculi collocati nelle seconde e terze file;
  2. per i cimiteri ove esistono loculi collocati su due file, la tariffa viene fissata in misura ridotta relativamente alle concessioni di loculi collocati nella seconda fila inferiore;
  3. la tariffa è maggiore quando trattasi di loculi costruiti a far data dall'anno 2001;
- b) per colombari: la tariffa è maggiore per i colombari collocati in posizione più accessibile ai visitatori;
- c) per aree concesse per costruzioni cappelle gentilizie o sepolcri privati la tariffa viene determinata a metro quadrato di area concessa;
- d) in caso di rinnovo di concessione di aree destinate a cappelle gentilizie o sepolcri privati la tariffa deve essere non superiore a quella fissata in caso di nuova concessione;
- e) in caso di resti mortali la tariffa è determinata tenendo conto del costo di materiali e uomini utilizzati per la sistemazione della cassetina metallica.

**TITOLO VI**  
**CONCESSIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE**

**CAPO I**  
**OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**ART. 14- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO**

1. Il Comune di Ortignano Raggiolo garantisce il servizio di illuminazione delle tombe dei cimiteri del proprio territorio.
2. Il servizio non viene attivato automaticamente al momento della richiesta di altri servizi cimiteriali ma sulla base di una domanda da presentare con le modalità di cui al successivo articolo 16.

**ART. 15 - MODALITA' DI GESTIONE**

1. Il servizio di allacciamento viene effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato dal Comune.
2. Il servizio viene effettuato utilizzando lampade di tipo unico che verranno fornite dal Comune al quale spetta la manutenzione ordinaria degli impianti e la eventuale sostituzione delle lampade.

**CAPO II**  
**PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 16 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO, RINNOVO E RECESSO**

1. Coloro che hanno interesse ad avvalersi del servizio devono presentare apposita domanda all'ufficio comunale competente assumendosi l'obbligo di pagare la tassa di allacciamento ed il canone annuo (1° gennaio - 31 dicembre) di consumo dell'energia elettrica.
2. L'abbonamento ha durata di anni uno con esercizio della facoltà di rinnovo.
3. Nella domanda gli interessati devono altresì assumere l'obbligo di corrispondere quanto dovuto qualora entro il 31 dicembre non trasmettano lettera raccomandata di recesso. La mancata presentazione costituisce tacita volontà di rinnovare l'abbonamento.
4. Il Responsabile del servizio competente provvede alla preparazione di uno schema di domanda nella quale siano delineati i requisiti essenziali e le clausole essenziali del rapporto. La firma apposta dal soggetto interessato non determina la conclusione del contratto che si intende invece concluso con il pagamento della tassa di allacciamento e del primo canone dovuto.
5. La richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà efficacia dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata.

**CAPO III**  
**CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CANONI E**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**

**ART. 17 - CRITERI GENERALI**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento, le tariffe ed i canoni per il servizio di illuminazione con lampade votive vengono determinate secondo i seguenti criteri e modalità:
  - a) per tombe e loculi la tassa di allacciamento deve essere di misura inferiore rispetto a quella determinata per le cappelle e tombe di famiglia;

- b) il canone per ogni lampada deve essere determinato su base annua includendo anche il costo di manutenzione ordinaria effettuata dal Comune;
- c) il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune a mezzo di bollettino che il Responsabile del servizio competente dovrà trasmettere agli utenti entro il mese di giugno dell'anno cui si riferiscono i consumi;
- d) il pagamento del canone riferito all'anno in cui ha inizio il servizio deve avvenire contestualmente al pagamento della tassa di allacciamento e l'importo deve essere calcolato in dodicesimi con inizio dal mese successivo a quello di allaccio.

#### **ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO E TERMINI**

1. Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune a mezzo di bollettino che il Responsabile del servizio competente dovrà trasmettere agli utenti entro il mese di giugno dell'anno cui si riferiscono i consumi.

2. Qualora l'utente non abbia ricevuto entro il mese di giugno il relativo bollettino, egli ha l'onere di richiedere nel mese successivo direttamente all'ufficio comunale competente la determinazione della somma da pagare per il servizio.

3. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del mese di luglio.

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il mese di luglio, l'ufficio comunale competente provvederà ad inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico dell'utente, entro il mese di agosto un secondo avviso di pagamento. Il pagamento delle somme suddette dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di sollecito.

5. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l'ufficio comunale competente provvederà ad inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico dell'utente, entro il mese di ottobre l'ultimo sollecito di pagamento e contestuale avviso di interruzione del servizio a partire dal successivo 31 dicembre. Il pagamento delle somme suddette dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricevuata dell'avviso di sollecito.

6. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, senza che l'utente abbia provveduto al pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero delle somme dovute nelle forme coattive previste dalla legge.

7. Qualora l'utente presenti nuova domanda è obbligato preventivamente ad estinguere il debito preesistente nei confronti del Comune per le somme non corrisposte, comprensive altresì di quelle relative al ritardato pagamento. Nonostante l'estinzione del debito, l'utente è comunque tenuto a presentare nuova domanda e a pagare la relativa quota di allacciamento di cui al precedente art. 15 del presente regolamento.

### **TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 19 - DISCIPLINA DA APPLICARE NEL PERIODO TRANSITORIO E NORME DI CHIUSURA**

1. In sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2003 e delle tariffe, diritti, canoni ecc., previsti e disciplinati dal presente regolamento, l'organo competente approva le tariffe, i diritti ecc. relativi ai servizi di nuova istituzione tenendo conto dei criteri e delle modalità disciplinate con il presente atto regolamentare. La deliberazione adottata esplicherà i suoi effetti fino alla data di

entrata in vigore delle nuove tariffe, diritti, ecc. per l'anno 2003. Allo stesso modo, sino a tale data rimangono in vigore le tariffe, i diritti, i canoni, ecc. relativi ai servizi già espletati dal Comune.

2. Per quanto riguarda i contratti di concessione in vita di posto distinto già stipulati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'organo competente determinerà annualmente le tariffe da applicare per la realizzazione del posto distinto, determinate tenendo conto del costo del materiale e della mano d'opera.

3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

#### **ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore l'undicesimo giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia il Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 18.09.1997 (Regolamento comunale di polizia mortuaria) e Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 10.03.1995 (Regolamento servizio lampade votive) e modificato con deliberazione C.C. n. 70 del 28.11.1995.

3. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.